

Oggetto: Gara procedura aperta per l'affidamento delle “**Riqualificazione e adeguamento del reparto di Medicina di Laboratorio**” dell'Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori Fondazione G.Pascale”, pubblicato sul sito www.istitutotumori.na.it in data 17/9/2012.

1) DOMANDA

Quali siano le categorie prevalenti, scorparabili e specialistiche relative ai lavori.

RISPOSTA

Art. 2 del Capitolato speciale d'Appalto - “ Ammontare dell'Appalto”.

L'art. 42, comma 1, del D. L'Autorità (determinazione n. 8/02) ha già chiarito che il principio dell'assorbimento fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS30, OS28, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è, in effetti, la sommatoria di categorie speciali e sussiste, pertanto, la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in tale categoria generale. Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario e purché l'importo di classifica posseduto sia sufficiente a coprire le somme degli importi delle suddette categorie OS28 e OS30. Quindi, secondo quanto affermato in più occasioni da questa Autorità, la regola dell'assorbimento, che non si traduce nella possibilità indiscriminata per le imprese qualificate in OG di partecipare a gare i cui bandi prevedono come categoria prevalente una categoria specializzata OS, richiede che l'importo di classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30.

Il principio dell'assorbimento fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28, è consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Ciò in quanto detta categoria generale è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in tale categoria generale. Tuttavia, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario.

2) DOMANDA

Quali siano le categorie obbligatorie di importo superiore a euro 150.000,00 per chiedere l'obbligo dell'attestazione SOA.

RISPOSTA

Secondo quanto previsto all'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, il possesso dell'attestato SOA è condizione ineludibile di ammissione alle gare di evidenza pubblica indette per l'aggiudicazione di appalti di lavori di importo superiore ai 150.000 Euro, mentre, per la partecipazione agli appalti di valore pari o inferiore a 150.000 Euro, è sufficiente che il concorrente sia in possesso dei requisiti tecnico - organizzativi di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000. Ne consegue, quindi, che anche qualora il bando di gara richieda, come nella specie, la presentazione dell'attestazione rilasciata da una SOA per determinate categorie e classifiche di lavorazioni (che esimerebbe l'amministrazione da ogni ulteriore accertamento circa l'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione), nulla esclude che l'impresa che ne sia priva possa comunque partecipare all'appalto in forza dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, con il conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere direttamente all'accertamento dei requisiti tecnico-organizzativi in tale disposizione specificati.